



## CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Puglia

La Sezione, composta dai magistrati:

Cinzia Barisano	Presidente
Nunzio Mario Tritto	Primo Referendario
Daniela Piacente	Primo Referendario
Donatella Palumbo	Referendario
Antonio Arnò	Referendario
Valeria Mascello	Referendario
Maria Rosaria Pedaci	Referendario, <i>relatore</i>
Benedetta Civilla	Referendario
Salvatore Romanazzi	Referendario

### DELIBERAZIONE

sull'istanza di parere avanzata dal Comune di Manfredonia (FG), ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, come novellato dalla legge 5 agosto 2022 n. 118, avente ad oggetto: "*art. 5 del Testo Unico in materia di partecipazioni pubbliche- Trasmissione atti*";

udito il relatore referendario Maria Rosaria Pedaci, nella camera di consiglio del 25 marzo 2025, convocata con ordinanza n. 8/2025;

### PREMESSO IN FATTO

Con pec del 6 marzo 2025 (prot. Corte dei Conti Sez. Puglia n. 1124 del 6.3.2025), il Sindaco del Comune di Manfredonia (FG) ha trasmesso a questa Sezione, ai fini dell'acquisizione del parere prescritto dall'art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175

(T.U.S.P.), come modificato dall'art. 11 della l. 5 agosto 2022, n. 118, la delibera del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio comunale, n. 21 del 22 dicembre 2023, avente ad oggetto *“ART. 20 DEL TUSP. razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal comune di Manfredonia alla data del 31/12/2022”*, con cui, dopo aver confermato la partecipazione nella società A.S.E. pari al 98,66% si prevedeva l'acquisto *“della totalità delle azioni possedute in A.S.E. S.p.a. dal Comune di Vieste, pari al 3.12%, alle condizioni economiche stabilite nella nota pervenuta al protocollo dell'Ente cedente al n. 37254 del 20.12.2022 per un importo pari a € 21.000,00 da liquidare in numero tre rate annuali a decorrere dal 2023”*.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

### **1. La procedura di controllo della Corte dei conti ex art. 5, commi 3 e 4, T.U.S.P.**

L'art 5, comma 3, del T.U.S.P., come modificato dall'art. 11 comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118, prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione anche indiretta sia trasmesso dall'Amministrazione pubblica procedente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), che può esercitare i poteri attribuiti dall'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità del provvedimento a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Ove la Corte dei conti non adotti alcuna pronuncia entro il termine previsto, l'amministrazione istante può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione. Parimenti, laddove la Corte si pronunci con un parere, in tutto o in parte, negativo, l'amministrazione interessata può procedere, previa motivazione che espliciti analiticamente le ragioni per le quali intende discostarsi dal parere (*art. 5, comma 4, T.U.S.P.*).

La natura del controllo esercitato dalla Corte dei conti è stata esaustivamente descritta nella pronuncia di carattere nomofilattico delle Sezioni Riunite in sede di controllo (16/SSRRCO/QMIG/2022 del 3 novembre 2022), in cui sono stati declinati i parametri di valutazione della conformità dell'atto con cui si delibera la costituzione della società o

l'acquisto della partecipazione, ai contenuti motivazionali indicati nell'art. 5 T.U.S.P., oltre che negli articoli 4, 7 e 8 del medesimo T.U.S.P., con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

## **2. Competenza**

Il riparto di competenza in relazione alla pronuncia della Corte dei conti sulle questioni di cui si è detto è contenuto nell'art. 5, comma 4 del T.U.S.P. che così dispone: *“per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi”*.

Nella fattispecie in esame, appare incontestabile la competenza di questa Sezione regionale di controllo per la Puglia a conoscere della questione in quanto inerente all'acquisizione di una partecipazione in una società per azioni da parte di un ente locale assoggettato al controllo di questa Sezione regionale.

## **3. Ambito soggettivo del controllo di cui all'art.5. TUSP**

L'art. 1, comma 1 del d.lsg. n. 175/2016 (*“Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta”*) e l'art. 2, comma 1, lett. a) (*“Ai fini del presente decreto si intendono per: a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale”*) individuano i soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni della medesima normativa, con l'espresso riferimento alle *“amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001”*, tra le quali rientra ovviamente anche il Comune di Manfredonia (FG) odierno richiedente la pronuncia di questa Corte dei conti.

Non vi sono pertanto dubbi sull'ammissibilità soggettiva della richiesta avanzata e sull'applicabilità della normativa richiamata da parte del Comune di Manfredonia (FG).

#### **4. Ammissibilità oggettiva**

Secondo l'art. 5, comma 3, primo periodo del T.U.S.P. deve essere trasmesso alla Corte dei conti *“l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta”*, laddove per società si intendono *“gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile”* (art. 2, comma 1, lett. l) del T.U.S.P.) e per partecipazione *“la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”* (art. 2, comma 1, lett. f) del T.U.S.P.).

A giudizio delle Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte, chiamate a pronunciarsi sui limiti della assoggettabilità dei provvedimenti che deliberano operazioni societarie straordinarie (in particolare, trasformazione, fusione, sottoscrizione di aumento di capitale sociale), con la deliberazione n. 19/2022/QMIG si è statuito che *“l'art. 5, comma 3, T.U.S.P. ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio. In questa prospettiva, [...] si giustifica l'obbligo, per l'amministrazione, di fornire analitica motivazione con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 T.U.S.P.), nonché sul piano della convenienza, economica e finanziaria, rispetto ad altre formule gestionali. Tali valutazioni non sarebbero riferibili a soggetti societari esistenti o partecipati dalla medesima amministrazione, traducendosi in una riedizione di scrutini che avrebbero dovuto essere già condotti in precedenza [...] L'assunzione della qualità di socio segna, pertanto, la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all'esame della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, T.U.S.P., e quelli invece esclusi o, meglio, per i quali la legge non ne impone la trasmissione”*.

Nella fattispecie in esame, il parere richiesto dal Comune di Manfredonia (FG) e concretantesi nell'acquisto delle azioni detenute da altro Ente locale in una società per azioni, di cui lo stesso possiede già una partecipazione pari al 98,66 % deve ritenersi non assoggettabile al controllo di questa Corte.

In conclusione, tenuto conto delle osservazioni sopra formulate e con riserva di ogni altra valutazione nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui all' art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n.175, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia

**P.Q.M.**

dichiara il non luogo a provvedere *ex art.* 5 commi 3 e 4 del d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 sulla deliberazione n. 21/2023 adottata dal Commissario Straordinario del Comune di Manfredonia (FG)

**DISPONE**

che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Manfredonia, ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016

**ORDINA**

al comune di Manfredonia (FG) di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito *internet*, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella camera di consiglio del 25 marzo 2025.

Il Magistrato relatore

Maria Rosaria Pedaci

Il Presidente

Cinzia Barisano

Il Direttore della Segreteria

(Elisabetta LENOCI)